

Segreteria Aiop Sicilia

Da: Segreteria Aiop Sicilia <segreteria.aiopsicilia@gmail.com>
Inviato: lunedì 11 febbraio 2019 11:57
A: Montalbano Silvana (aiop) (montalbano@aiopsicilia.it)
Oggetto: Prot. n. 55 - nota prot. 11912 del 08/02/2019 - Disposizioni inerenti la prescrizione dei medicinali
Allegati: 11912.pdf

Prot.n. 55/2019

Ai Titolari delle case di cura
Ai Direttori sanitari
LORO SEDI

Vi rimettiamo, in allegato, per opportuna conoscenza, la nota prot. 11912 del 08/02/2019 - ***Disposizioni inerenti la prescrizione dei medicinali.***
Cordiali saluti

Dott. Silvana Montalbano

Se intendi cancellarti da questa newsletter invia una email alla casella di posta elettronica segreteria@aiopsicilia.it indicando in oggetto la dicitura "Cancellami dalla newsletter"

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 – Farmaceutica
Centro Regionale di Farmacovigilanza

Prot. N. 11 P12

Palermo 08.02.2018

Oggetto: Disposizioni inerenti la prescrizione dei medicinali

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie

Ai Referenti Aziendali per l'Appropriatezza
prescrittiva di cui al D.D.G. n. 1425/18

Ai responsabili dei Servizi di Farmacia delle
Aziende Sanitarie

Agli Ordini dei Medici

All'AIOP
LORO SEDI

Al fine di meglio orientare i comportamenti degli operatori del settore, appare opportuno qui di seguito offrire un compendio delle principali disposizioni che regolamentano la prescrizione dei farmaci.

Com'è noto, con il D.A. n. 2234/15 è stato previsto l'obbligo per i Medici Ospedalieri e per gli Specialisti, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di visita specialistica, di consegnare all'utente la prescrizione in modalità dematerializzata o su ricettario SSN.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto dispone che *"Al fine di migliorare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e semplificare l'iter prescrittivo, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di visita specialistica, gli specialisti di cui al punto 1 dell'allegato A al D.A. 12 agosto 2010, pubblicato sulla GURS n. 38 del 27.08.2010, devono consegnare agli utenti prescrizioni in modalità dematerializzata o su ricettario SSN, per i medicinali concedibili con oneri a carico del SSN di nuova prescrizione"*.

L'articolo 3 del citato provvedimento prevede *"I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali devono provvedere ad effettuare il puntuale monitoraggio delle prescrizioni di cui all'articolo 1, e in caso di riscontro di una inadempienza danno tempestiva comunicazione all'Azienda/struttura di appartenenza dello specialista inadempiente, affinché quest'ultima provveda ad adottare i provvedimenti consequenziali fornendo adeguata informazione a questo Assessorato. Qualora l'inadempienza sia imputata ad uno specialista della propria Azienda Sanitaria, il Direttore Generale provvede direttamente ad adottare i provvedimenti consequenziali dandone comunicazione a questo Assessorato"*.

In precedenza, con il comma 1 - articolo 1 del D.D.G. n. 6267/05, è stato disposto che “..le condizioni e limitazioni d'impiego contenute nelle schede tecniche dei medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia e nelle Note AIFA, devono essere applicate e rispettate da tutti i medici dipendenti dal SSN e/o operanti per conto dello stesso, compresi i medici degli ospedali pubblici e convenzionati accreditati e i medici specialisti convenzionati e accreditati con il SSN”.

Il comma 2 del citato articolo dispone che “L'assoluto rispetto delle predette condizioni e limitazioni è dovuto dai sanitari di cui al comma precedente quando prescrivono medicinali a pazienti all'atto delle dimissioni o in occasione di visite ambulatoriali, sia in regime di convenzione con il SSN che nel caso di trasmissione di consiglio terapeutico indirizzato al MMG e al PLS”.

Inoltre, appare utile ribadire quanto riportato nel comma 5 del citato D.D.G. in merito all'indicazione del farmaco prescritto “Qualora i sanitari di cui al punto 1.1. ritengano di proporre una terapia al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, devono indicare il nome del principio attivo..”.

A tal proposito si evidenzia altresì che l'obbligo di indicare esclusivamente il principio attivo (non il nome commerciale della specialità medicinale) è stato ribadito con il D.A. n. 150 del 2008 e s.m.i., relativo all'erogazione del I ciclo di terapia.

Tale disposizione trova applicazione anche nella prescrizione di medicinali soggetti a Piano Terapeutico, così come disposto con il D.A. n. 255 del 6 febbraio 2013, recante “Modalità di prescrizione dei farmaci soggetti a piano terapeutico”.

A quanto predetto, si aggiunge che i Clinici, quando prescrivono su ricetta SSN o consigliano medicinali a pazienti nelle circostanze sopra descritte (ricetta bianca), devono specificare, relativamente ai farmaci prescritti, **indicando esclusivamente il principio attivo**, sia su prescrizione SSN che su ricetta bianca, la **“concedibilità o non concedibilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale”**, trascrivendo tale dicitura e dandone opportuna informazione al paziente.

Si chiede alle SS.LL. di voler dare massima diffusione della presente a tutti gli operatori sanitari, al fine di garantire un'ottimale gestione della continuità ospedale-territorio, volta a tutelare il paziente ed a razionalizzare la spesa farmaceutica.

Il Dirigente del CRFV
Dr. Pasquale Capanzi

Il Responsabile dell'U.O. 7.1
Dr. ssa Claudia La Cava

Il Responsabile del Servizio 7
Dr. Antonio Lo Presti

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca

